

DOCUMENTO DI SINTESI¹

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SULLE RISORSE DEL “FONDO KYOTO” DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 1110 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 296/2006 E RELATIVA NORMATIVA DI ATTUAZIONE

Caratteristiche del finanziamento	
Importo finanziato	Euro [●]
Durata	[●]
Periodicità di rimborso	Semestrale
Modalità di rimborso	Pagamento periodico di rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interessi
Estinzione anticipata del prestito	È prevista l’estinzione anticipata del finanziamento
Compenso per l’estinzione anticipata	Non sono previsti costi per l’estinzione anticipata
Capitalizzazione interessi	Tasso fisso dello [0,25%/0,50%] nominale annuo
Condizioni massime applicabili	
TAEG (tasso annuale effettivo globale) / ISC (indicatore sintetico di costo)	<p>Il Tasso Annuo Effettivo Globale (“TAEG”) è pari allo [●].</p> <p>Essendo il TAEG calcolato su base annua, gli importi dovuti a titolo di interesse dipendono tra l’altro dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e dalla data di rilascio della Fideiussione di cui alla Parte Quarta, Capitolo 1, Punto 6 della Circolare Kyoto 2.</p> <p>Il valore del TAEG sopra indicato, non essendo al momento nota la data effettiva di erogazione del finanziamento, è stato calcolato ipotizzando l’erogazione dell’anticipo pari al 25% del finanziamento agevolato in data [●], l’erogazione di un SAL pari al [50%] del finanziamento agevolato in data [●] e l’erogazione del saldo pari al [25%] del finanziamento agevolato in data [●], sulla base del tasso di interesse pari allo [0,25%/0,50%] in ragione d’anno e delle spese/commissioni da riconoscere alla [nominativo Banca / Assicurazione / Intermediario 107], in qualità di Garante, per il rilascio della Fideiussione. Tali spese/commissioni sono pari a [●].</p> <p>Nel calcolo del TAEG sono, altresì, state considerate le spese/commissioni riconosciute alla [nominativo Banca / Assicurazione / Intermediario 107], per il rilascio della garanzia provvisoria di cui alla Parte Seconda, Capitolo 1, Punto 2.5 della Circolare Kyoto 2. Tali spese/commissioni sono pari a [●].</p> <p>Non sono previsti costi o spese da riconoscere a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la gestione del</p>

¹ I termini in maiuscolo ivi utilizzati ma privi di definizione sono da intendersi secondo quanto indicato nel contratto di finanziamento, di cui il presente documento costituisce il frontespizio.

BOZZA

	<p>contratto di finanziamento. Pertanto, il TAEG riportato nel presente documento è meramente indicativo in quanto il contratto prevede diverse possibili modalità di erogazione del finanziamento e la fideiussione differenti termini iniziali e finali di validità.</p>
Interessi di mora	Calcolati in base al tasso d'interesse legale di volta in volta vigente, sulle somme dovute e non pagate

SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO A VALERE SULLE RISORSE DEL "FONDO KYOTO" DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 1110 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 296/2006 E RELATIVA NORMATIVA DI ATTUAZIONE

Provvedimento di Ammissione alle agevolazioni di cui al Fondo Kyoto n. _____/SEC
emesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Identificazione Progetto _____

Domanda di ammissione n. _____ del _____/2013

Operazione di finanziamento n. _____ per Euro _____

TRA

1. Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97230040582 (il "**Ministero Ambiente**" o la "**Parte Finanziatrice**"), il quale sottoscrive il presente Contratto per mezzo del proprio mandatario con rappresentanza:

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (di seguito "**CDP**")

E

2. _____ (di seguito "**Parte Finanziata**"), con sede in _____, iscritta al registro delle imprese di _____, numero REA _____, partita IVA n. _____, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____ debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Contratto (come di seguito definito) in forza di _____ del _____

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice sono di seguito collettivamente definite come le "**Parti**" e ciascuna di esse come una "**Parte**").

PREMESSO CHE

- A l'articolo 1, comma 1110 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, la "**Legge Kyoto**") ha istituito, presso CDP, un apposito fondo rotativo del Ministero Ambiente, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo con Legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito, il "**Fondo Kyoto**").
- B Il Ministero Ambiente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, il "**MiSE**"), sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha disciplinato con il Decreto Ministeriale 25 novembre 2008 recante "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'Articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate*

all'attuazione del Protocollo di Kyoto" (di seguito, il "**Decreto Kyoto**"), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto, le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Kyoto, in favore di soggetti pubblici o privati, finalizzati a finanziare i progetti ivi previsti.

- C Con Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009 (pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2010 n. 17), adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 1, comma 1111 della Legge Kyoto e recante "*Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici*" (di seguito, il "**Decreto Tasso**"), è stato individuato nello 0,50% annuo il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto.
- D Ai sensi del comma 1115 della Legge Kyoto, in data 15 novembre 2011, il Ministero Ambiente e la CDP, hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "**Convenzione Ministero**") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il Ministero Ambiente ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all'Articolo 3 della Convenzione Ministero (il "**Mandato Ministero**").
- E Il Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 rubricato "*Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy*", ha ridefinito le misure da finanziare a valere sul Fondo Kyoto, abrogando il comma 1112 della Legge Kyoto (di seguito il "**Fondo Kyoto 2**");
- F In data 18 gennaio 2013 il Ministero Ambiente, di concerto con il MiSE e d'intesa con CDP, ha adottato la Circolare n. 5505 attuativa dell'intervento del Fondo Kyoto 2 (di seguito la "**Circolare Kyoto 2**"), ai sensi della quale l'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dal Ministero Ambiente, mentre la gestione delle fasi successive all'ammissione al finanziamento sono affidate a CDP;
- G In data 10 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 1115 della Legge Kyoto, il Ministero Ambiente e CDP hanno sottoscritto un addendum alla Convenzione Ministero al fine di definire le modalità di gestione del Fondo Kyoto 2 e, in particolare, delle fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato, considerando che, conformemente a quanto previsto dalla Circolare Kyoto 2, le fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.) sono curate da CDP;
- H La Parte Finanziata ha presentato in data _____ 2013 una domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al Fondo Kyoto 2 (la "**Domanda di Ammissione**").
- I In data _____ 2014, a norma dell'articolo 17 del Decreto Kyoto, è stato emanato il provvedimento n. _____ di ammissione della Parte Finanziata all'agevolazione a valere sul Fondo Kyoto 2, che si allega al presente Contratto quale Allegato 1 (di seguito, il "**Provvedimento di Ammissione**") con riferimento al Progetto (come di seguito definito).
- J Le Parti dichiarano di conoscere integralmente il contenuto della Normativa Kyoto (come di seguito definita).
- K La Parte Finanziata dichiara di essere a conoscenza che CDP ai fini del presente Contratto agisce in qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero Ambiente.
- L La Parte Finanziatrice, a seguito dell'emissione del Provvedimento di Ammissione e facendo affidamento sulla veridicità, completezza e correttezza della documentazione prodotta dalla Parte Finanziata nell'ambito della Procedura Kyoto (come di seguito definita), è disposta a concedere alla Parte Finanziata il Finanziamento (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto di finanziamento (il "**Contratto**") nonché ai termini ed alle condizioni di cui alla Normativa Kyoto (come di seguito definita).
- M La Parte Finanziata dichiara di aver ricevuto copia del documento di sintesi (di seguito "**Documento di Sintesi**"), che costituisce il frontespizio del Contratto (come di seguito definito) e che contiene le condizioni economiche applicate allo stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.1 Premesse e Allegati: le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e pertanto, con la sottoscrizione del presente Contratto, gli stessi sono espressamente approvati ed accettati dalla Parte Finanziata.

1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 (*Definizioni*) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“**Anticipo**”: ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 4.1 del presente Contratto.

“**Circolare Kyoto 2**”: ha il significato attribuito a tale termine della Premessa F del presente Contratto

“**CDP**”: indica la Cassa depositi e prestiti S.p.A., come identificata in epigrafe al presente Contratto.

“**Codice Etico di CDP**”: indica il codice etico della CDP, disponibile sul Sito CDP.

“**Conto Corrente**”: indica il conto corrente aperto a nome della Parte Finanziata presso _____ filiale _____, avente codice IBAN n. _____, sul quale sarà accreditato ogni importo erogato a valere sul Finanziamento e saranno addebitati gli importi relativi ai rimborsi dello stesso secondo quanto previsto nel presente Contratto e nella Normativa Kyoto, ovvero il diverso conto corrente designato intestato alla Parte Finanziata e da quest’ultimo comunicato per iscritto alla Parte Finanziatrice in conformità a quanto previsto nella Normativa Kyoto. I soggetti delegati ad operare su di esso sono:

generalità: _____;

codice fiscale: _____.

“**Contratto**”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“**Convenzione Ministero**”: ha il significato di cui alla Premessa (D) del presente Contratto.

“**Data di Erogazione**”: indica ciascun Giorno Lavorativo ad eccezione dei Giorni Lavorativi del mese di giugno e del mese di dicembre ricompreso nel Periodo di Disponibilità in cui sarà erogato ciascun importo a valere sul Finanziamento ai sensi dell’Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*) del presente Contratto e della Normativa Kyoto.

“**Data di Firma**”: indica la data in cui le Parti sottoscrivono il presente Contratto.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale di ogni importo erogato a valere sul Finanziamento secondo quanto previsto all’Articolo 6 (*Obbligo di Rimborso*) del presente Contratto, e nel Piano di Rimborso relativo a ciascuna erogazione.

“**Data di Pagamento Interessi**”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“**Data di Scadenza Finale**”: indica la precedente tra (i) la Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade [•]²mesi dopo la Data di Firma del presente Contratto, e (ii) l’ultima Data di Pagamento individuata dal Piano di Rimborso relativo all’erogazione del Saldo Finale

“**Decreto Kyoto**”: ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B al presente Contratto.

“**Decreto Tasso**”: ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa C al presente Contratto.

² Da inserire sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di Ammissione, maggiorata di un periodo pari a 24 mesi.

"**D.lgs. 231/2001**" indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", come successivamente modificato e/o integrato.

"**Domanda di Ammissione**": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa H al presente Contratto.

"**Evento Rilevante**": indica gli eventi di cui all'Allegato 6 al Presente Contratto.

"**Fideiussione**": indica la fideiussione bancaria/assicurativa o polizza a prima domanda, rilasciata alla Data di Firma dal Garante in favore della Parte Finanziatrice, per un importo massimo garantito pari ad Euro _____ (Euro _____/00) a parziale garanzia delle obbligazioni della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, secondo quanto ivi previsto.

"**Finanziamento**": indica il Finanziamento di cui all'Articolo 2.1 del presente Contratto, concesso dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 2 per un importo pari all'Importo Totale ai sensi del presente Contratto e della Normativa Kyoto.

"**Fondo Kyoto**": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa A al presente Contratto.

"**Fondo Kyoto 2**": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa E al presente Contratto.

"**Garante**": indica _____. [completare con i dati identificativi della Banca/impresa di assicurazioni/società di intermediazione finanziaria che rilascia la Fideiussione].

"**Giorno Lavorativo**": indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato, la domenica e i festivi) in cui: (i) il sistema di pagamento denominato *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET 2) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro; e (ii) le banche siano aperte sulla piazza di Roma per l'esercizio della loro ordinaria attività.

"**Importo Totale**": indica l'importo massimo del finanziamento, come identificato nel Provvedimento di Ammissione, e pari ad Euro _____ (Euro _____/00).

"**Legge Kyoto**": ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A al presente Contratto.

"**Modello di CDP**": indica il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da CDP.

"**Modulo Antiriciclaggio**": indica il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 in materia antiriciclaggio. Resta ferma la facoltà della Parte Finanziatrice di applicare la disciplina della esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 231/2007. In tal caso, l'obbligo di adeguata verifica è adempiuto tramite l'acquisizione di idonea attestazione da parte della banca o altro soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio con il quale la Parte Finanziata abbia un rapporto continuativo in essere ed in relazione al quale sia già stata identificata di persona, nella forma dell'Allegato 8 al presente Contratto o il diverso formato che tale banca o soggetto vorrà utilizzare, corredato di informazioni di contenuto equivalente a quelle indicate nell'Allegato 8.

"**Normativa Kyoto**": indica, collettivamente, la Legge Kyoto, il Decreto Kyoto, la Circolare Kyoto 2, ed il Decreto Tasso, ciascuno di tali provvedimenti come di volta in volta modificato ed integrato, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato in relazione alla gestione e all'operatività del Fondo Kyoto 2.

"**Parte Finanziata**": ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

"**Parte Finanziatrice**": ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

"**Periodo di Disponibilità**": indica il periodo compreso tra la Data di Firma e il cronoprogramma di realizzazione dell'investimento come indicato nell'Allegato F al Modulo di domanda per terminare i lavori di realizzazione del Progetto; salvo eventuale istanza di proroga presentata dalla Parte Finanziata e concessa dal Ministero Ambiente, che comunque non potrà essere superiore a 240 giorni.

"**Periodo di Interessi**": indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla Data di Pagamento Interessi immediatamente successiva (inclusa).

"**Piano di Rimborso**": indica il piano di ammortamento a rate costanti (in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento), comprensive di quota capitale e quota interessi (metodo francese), su

base semestrale, relativo al rimborso di ciascuna erogazione del Finanziamento, che sarà trasmesso alla Parte Finanziata in occasione di ciascuna erogazione, ai sensi della Normativa Kyoto, e che per ciascuna erogazione dovrà prevedere quale ultima Data di Pagamento quella immediatamente successiva alla data che cade [³] mesi dalla relativa Data di Erogazione, purché la stessa di ricompresa entro la Data di Scadenza Finale.

“Prima Data di Pagamento”: indica la seconda Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata effettuerà, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento, i rimborsi in linea capitale del Finanziamento secondo quanto previsto all'Articolo 6 (*Obbligo di rimborso*) del presente Contratto.

“Procedura Kyoto”: indica il complessivo *iter* procedimentale previsto dalla Normativa Kyoto, ed in particolare dalla Circolare Kyoto 2, che regola la concessione e la gestione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Kyoto 2 e la relativa disciplina applicabile, così come di volta in volta integrata e/o modificata.

“Procedure Concorsuali”: indica (i) il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali eventualmente applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Progetto”: indica il progetto (avente ad oggetto interventi espressamente ricompresi tra quelli agevolabili ai sensi della Normativa Kyoto) di titolarità della Parte Finanziata, da finanziarsi mediante utilizzo del Finanziamento, così come descritto, tra l'altro, nella Domanda di Ammissione ed autorizzato nel Provvedimento di Ammissione.

“Provvedimento di Ammissione”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa I al presente Contratto.

“Provvedimento di Revoca”: indica il provvedimento di revoca del Finanziamento che potrà essere emanato dal Ministero Ambiente: (i) in tutti i casi di revoca del Finanziamento previsti dalla Normativa Kyoto; ovvero (ii) al verificarsi di un Evento Rilevante.

“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di erogazione relativa agli importi a valere sul Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto, in conformità a quanto previsto all'Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*) del presente Contratto e nella Normativa Kyoto.

“SAL”: indica, singolarmente o collettivamente, gli stati avanzamento dei lavori relativi alle opere da realizzarsi in relazione al Progetto, sulla base dei quali la Parte Finanziatrice procederà all'erogazione del Finanziamento, fatta eccezione per gli importi oggetto dell'eventuale erogazione dell'Anticipo e dell'erogazione del Saldo Finale.

“Saldo Finale”: ha il significato di cui all'Articolo 4.1 del presente Contratto.

“Sito CDP”: indica il sito internet di CDP www.cassaddpp.it.

“Tasso di Interesse”: indica il tasso d'interesse pari allo 0,50% in ragione d'anno applicabile al Finanziamento così come determinato dal Decreto Tasso. [**Nota: per (i) le società ESCO, (ii) gli affidatari di contratti di disponibilità, (iii) le società a responsabilità limitata semplificata, (iv) le imprese di cui all'art. 3, comma 4ter del decreto legge n. 5/2009, sostituire con: indica il tasso d'interesse pari allo 0,25% in ragione d'anno applicabile al Finanziamento così come determinato dal Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 e dalla Circolare Kyoto 2.**]

1.3 Riferimenti

(i) Salvo ove sia diversamente previsto nel presente Contratto, ogni riferimento a:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i loro rispettivi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

³ Da inserire sulla base della durata indicata nel Provvedimento di Ammissione.

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di un’ “autorizzazione” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto o nella Normativa Kyoto.

(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontare, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato 1	Copia del Provvedimento di Ammissione
Allegato 2	Richiesta di Utilizzo
Allegato 3	Condizioni sospensive
Allegato 4	Dichiarazioni e garanzie della Parte Finanziata
Allegato 5	Obblighi della Parte Finanziata
Allegato 6	Eventi Rilevanti
Allegato 7	Modulo di rimborso anticipato
Allegato 8	Modello attestazione antiriciclaggio

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Concessione del Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall’Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) del presente Contratto nonché ai termini ed alle condizioni di cui alla Normativa Kyoto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari all’Importo Totale (il “**Finanziamento**”), da erogarsi in una o più soluzioni alla ovvero a ciascuna Data di Erogazione, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto e nella Normativa Kyoto.

2.2 Scopo

2.2.1 Il Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata ai sensi del presente

Contratto dovrà essere utilizzato esclusivamente al fine di finanziare le opere e gli interventi oggetto del Progetto, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto e nel Provvedimento di Ammissione.

2.2.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare il Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.2.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzazione degli importi del Finanziamento.

2.3 Fideiussione

2.3.1 A parziale garanzia delle obbligazioni della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, viene rilasciata e prestata da parte del Garante in favore della Parte Finanziatrice la Fideiussione.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive all'erogazione dell'Anticipo

Ferme restando tutte le condizioni previste dalla Normativa Kyoto all'efficacia del Contratto, l'impegno della Parte Finanziatrice di erogare l'Anticipo secondo quanto previsto all'Articolo 4 che segue è sospensivamente condizionato al ricevimento della relativa Richiesta di Utilizzo secondo quanto previsto nel presente Contratto e nella Normativa Kyoto, nonché al verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste all'Allegato 3, Parte I del presente Contratto, entro i termini ivi indicati.

3.2 Condizioni sospensive alle erogazioni da effettuarsi sulla base dei SAL

Ferme restando tutte le condizioni previste dalla Normativa Kyoto all'efficacia del Contratto, l'impegno della Parte Finanziatrice di erogare qualsiasi importo a valere sul Finanziamento da erogarsi sulla base dei SAL, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4, ove applicabile, è sospensivamente condizionato al verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste all'Allegato 3, Parti I e II, del presente Contratto entro i termini ivi indicati.

3.3 Condizioni sospensive all'erogazione del Saldo Finale

Ferme restando tutte le condizioni previste dalla Normativa Kyoto all'efficacia del Contratto, l'impegno della Parte Finanziatrice di erogare il Saldo Finale del Finanziamento secondo quanto previsto all'Articolo 4 che segue è sospensivamente condizionato al verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste all'Allegato 3, Parti I e III, del presente Contratto entro i termini ivi indicati.

3.4 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) non sono meramente potestative, in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto in osservanza della Normativa Kyoto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice.

3.5 Mancata erogazione

Qualora non sia erogato alcun importo a valere sul Finanziamento (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata della Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità e/o entro i termini previsti dalla Normativa Kyoto, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata o il sussistere di un Evento Rilevante, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

4.1 Utilizzo del Finanziamento

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) che precede, la Parte Finanziatrice procederà, per il tramite di CDP, all'erogazione del Finanziamento in una o più soluzioni, in concomitanza con ciascuna Data di Erogazione durante il Periodo di Disponibilità e con pari valuta, secondo le seguenti modalità, qualora la Parte Finanziata abbia inviato alla Parte Finanziatrice una Richiesta di Utilizzo redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente Contratto:

- (i) subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3.1 (*Condizioni sospensive all'erogazione dell'Anticipo*), sarà facoltà della Parte Finanziata richiedere alla Parte Finanziatrice, alla Data di Firma o successivamente, l'erogazione, a titolo di anticipazione, di una porzione dell'Importo Totale di importo pari al 25% (venticinque per cento) dell'Importo Totale (di seguito, l'"**Anticipo**");
 - (ii) subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3.2 (*Condizioni sospensive alle erogazioni da effettuarsi sulla base dei SAL*) che precede, la restante porzione dell'Importo Totale (ovvero, nel caso in cui non si sia proceduto all'erogazione dell'Anticipo, l'intero ammontare dell'Importo Totale) sarà erogato dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata in una o più soluzioni sulla base dei SAL relativi al Progetto secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto; e
 - (iii) subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3.3 (*Condizioni sospensive all'erogazione del Saldo Finale*) che precede, la restante porzione dell'Importo Totale (il "**Saldo Finale**") sarà erogata dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata una volta ultimata la realizzazione e costruzione degli interventi relativi al Progetto, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto.
- 4.2** Ciascun importo erogato a valere sul Finanziamento dalla Parte Finanziatrice in favore della Parte Finanziata sarà accreditato sul Conto Corrente.
- 4.3** Resta inteso che l'erogazione di ciascuno degli importi a valere sul Finanziamento di cui al precedente Articolo 4.1, sarà effettuata dalla Parte Finanziatrice secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui alla Normativa Kyoto.
- 4.4** Resta inteso che l'accredito integrale di ciascun importo richiesto sul Conto Corrente secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.
- 4.5** Gli importi del Finanziamento per i quali non sia stata avanzata Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del Periodo di Disponibilità si intenderanno revocati e non saranno più utilizzabili da parte della Parte Finanziata, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Su ciascun importo erogato a valere sul Finanziamento matureranno interessi ad un tasso pari al Tasso d'Interesse. Per finalità di chiarimento sul tasso di interessi, ogni prezzo e condizione praticati di cui al presente Articolo 5, incluso l'onere di mora, si rinvia al Documento di Sintesi.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse del Finanziamento e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) (unitamente a tutte le ulteriori voci di remunerazione rilevanti ai fini della determinazione dei tassi usurari) dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*Disposizioni in materia di usura*) e relative disposizioni di attuazione, come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

- (i) La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati su ciascun importo erogato a valere sul Finanziamento in relazione a ciascun Periodo di Interessi relativo al Finanziamento in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta.
- (ii) Fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (inclusa), a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi (così come determinata ai sensi della definizione di "Periodo di Interessi"), fino alla Prima Data di Pagamento (esclusa), saranno corrisposti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice, in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento Interessi, interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi al Finanziamento per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dalla Parte Finanziatrice secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso d'interesse legale di volta in volta vigente che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso). Tali interessi saranno richiesti se superiori alla somma di Euro 10,00 (dieci/00).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

Resta inteso tra le Parti che – anche in deroga a quanto previsto nel contratto ed al fine di confermare la validità delle relative clausole contrattuali – il calcolo degli interessi maturati avverrà in ogni caso in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e alle sue disposizioni attuative.

5.6 Indicatore Sintetico di Costo

L'indicatore sintetico di Costo (I.S.C.) relativo al Finanziamento, calcolato conformemente alla disciplina del Tasso effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 1993 n. 385 e relative disposizioni attuative, è, alla Data di Firma, pari a quello indicato nel Documento di Sintesi.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascun importo erogato a valere sul Finanziamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) secondo il Piano di Rimborso, e comunque entro la Data di Scadenza Finale.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previo invio del modulo di rimborso anticipato secondo il testo di cui all'Allegato 7 al presente Contratto, con un preavviso minimo di almeno 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi, rimborsare parzialmente o totalmente il Finanziamento, solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.3 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; e
- (iii) **in terzo luogo**, al rimborso in linea capitale del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota ciascuna rata di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto o eventuali atti o provvedimenti ad esso collegati possano alla data

odierna ed in futuro essere soggetti, inclusi eventuali sanzioni e interessi.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata accetta e pertanto si impegna:

- (a) ad assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) a corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) a pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) a fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo restando l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

- 8.1** La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 4 al presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto.

Al riguardo la Parte Finanziata si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dalla Parte Finanziata contenute nell'Allegato 4, lettera B (i) e (ii) fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.

- 8.2** Tali dichiarazioni e garanzie avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione; e
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

- 9.1** Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, in aggiunta agli, e fermi restando gli, impegni gravanti sulla stessa ai sensi della Normativa Kyoto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi alla stessa applicabili previsti all'Allegato 5 (*Obblighi della Parte Finanziata*) al presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

Al riguardo la Parte Finanziata si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove gli impegni assunti dalla Parte Finanziata contenuti nell'Allegato 5, lettera D (i), (ii), (iii) e (iv) fossero stati puntualmente adempiuti.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE E RECESSO

- 10.1** La Parte Finanziatrice avrà facoltà, da esercitarsi mediante invio alla Parte Finanziata di comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata), di dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui ai paragrafi (xiv) (*Provvedimento di Revoca*), (xix) (*violazione degli obblighi di pagamento*), (xx) (*utilizzo del finanziamento*) o (xxi) (*verifiche antimafia*) dell'Allegato 6.
- 10.2** La risoluzione di cui all'Articolo 10.1 si verificherà nel momento in cui la Parte Finanziatrice avrà comunicato alla Parte Finanziata, nelle modalità di cui al medesimo Articolo 10.1, l'intenzione di avvalersi della risoluzione.
- 10.3** La Parte Finanziatrice avrà il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile al verificarsi di anche uno solo degli Eventi Rilevanti di cui ai paragrafi (xvi) (*venir meno della Fideiussione*), (xvii) (*abbandono o distruzione del Progetto*), dell'Allegato 6, che le Parti concordano di considerare giusta causa di recesso ai fini dell'articolo 1845 del codice civile.
- 10.4** Il recesso di cui all'Articolo 10.3 si verificherà nel momento in cui la Parte Finanziatrice darà comunicazione alla Parte Finanziata a mezzo PEC (posta elettronica certificata) dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Tale recesso non darà titolo alla Parte Finanziata di avanzare richieste di risarcimento, sotto forma di risarcimento danni, indennizzo o a qualsiasi altro titolo.
- 10.5** Ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile costituirà causa di decadenza dal beneficio del termine

degli obblighi della Parte Finanziata ai sensi del presente Contratto il verificarsi di anche uno solo degli eventi ivi previsti o di uno qualsiasi degli Eventi Rilevanti di cui ai paragrafi (xv) (*presupposti per lo stato di insolvenza*) e (xviii) (*liquidazione o scioglimento*) dell'Allegato 6. La decadenza dal beneficio del termine sarà comunicata dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

- 10.6** In ogni altro caso di inadempimento della Parte Finanziata (ivi incluso il verificarsi dell'Evento Rilevante di cui al paragrafo (xxii) (*inadempimento*) dell'Allegato 6, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 del codice civile.
- 10.7** Senza pregiudizio per quanto precede, la Parte Finanziatrice potrà disporre la revoca del Finanziamento al verificarsi di uno qualunque tra gli Eventi Rilevanti di cui ai paragrafi da (i) a (xiii) (inclusi) dell'Allegato 6. Il Provvedimento di Revoca è notificato alla Parte Finanziata (e per conoscenza a CDP) a mezzo PEC, contestualmente alla risoluzione di diritto del presente Contratto ed all'escussione della Fideiussione.
- 10.8** Al verificarsi della risoluzione del, ovvero il recesso della Parte Finanziatrice dal, ovvero la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del presente Contratto, ogni importo del Finanziamento non utilizzato dalla Parte Finanziata si riterrà cancellato e la Parte Finanziata dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto.
- 10.9** Resta in ogni caso inteso che, decorso il periodo indicato nel Provvedimento di Revoca per il rimborso integrale del Finanziamento senza che tale rimborso sia integralmente e correttamente avvenuto, la Parte Finanziatrice potrà procedere a qualsiasi azione ritenga utile e/o opportuna per tutelare i propri diritti, ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, l'escussione della Fideiussione, e per il recupero del relativo credito, avvalendosi anche di Equitalia S.p.A..

ARTICOLO 11

PAGAMENTI

11.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto, avverranno tramite [*bonifico bancario/addebito automatico sul Conto Corrente come da deleghe debitamente sottoscritte dalla Parte Finanziata e da consegnarsi alla Parte Finanziatrice quale condizione per la stipula del Contratto di Finanziamento*]⁴. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.

11.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ove gli stessi siano applicabili ai sensi della normativa di riferimento:

- (i) la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata si obbligano a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto, esclusivamente sul Conto Corrente, i cui estremi saranno comunicati dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010⁵. Tale Conto Corrente dovrà essere dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente Contratto;
- (ii) ogni strumento di pagamento ed ogni documento relativo al Finanziamento deve riportare, in

⁴ Da prevedere lo strumento del bonifico bancario (ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) nel caso in cui il Progetto sia realizzato mediante appalto pubblico.

⁵ L'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 dispone che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (tra cui appaltatori e concessionari di finanziamenti connessi ad appalti pubblici) "comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati [...] entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi"

relazione a ciascuna operazione effettuata, ove applicabile, il Codice Identificativo di Gara (“**CIG**”) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. del 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (“**CUP**”);

(iii) ⁶ai fini di quanto indicato al precedente paragrafo, di seguito si riportano:

1. Codice Identificativo di Gara (CIG): _____;

2. Codice Unico di Progetto (CUP): _____; e

(iv) ai fini dell’articolo 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Parte Finanziata assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.

11.3 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

11.4 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 12

SPESE E COSTI

12.1 Tutte le spese e i costi di cui al presente Contratto resteranno a carico della Parte Finanziata. Per finalità di chiarimento, sulle spese di cui al presente Articolo 12, si rinvia al Documento di Sintesi.

12.2 Il presente Contratto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

ARTICOLO 13

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGHI

13.1 La Parte Finanziata non potrà porre in essere atti di cessione del presente Contratto ovvero atti di disposizione totale e/o parziale dei propri diritti e/o obblighi ai sensi dello stesso se non nei limiti previsti dalla, e nel rispetto delle procedure descritte nella, Normativa Kyoto ed in particolare nel Capitolo 7, Titolo 1 della Circolare Kyoto.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Rinvio alla Normativa Kyoto

Per quanto non espressamente regolato nel presente Contratto, le Parti rinviando a tutte le applicabili disposizioni della Normativa Kyoto che deve intendersi integralmente richiamata nel presente Contratto.

In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e quelle contenute nella Normativa Kyoto, le prime si intenderanno automaticamente modificate al fine di essere coerenti con quanto

⁶ Il punto (iii) sarà inserito solo se viene stampata e trasmessa la dichiarazione che il progetto viene realizzato nell’ambito di un appalto pubblico.

previsto nella Normativa Kyoto.

14.2 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.

14.3 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.4 Termine essenziale

Fermo restando quanto previsto nella Normativa Kyoto, i termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.5 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti e/o in conformità con quanto previsto nella Normativa Kyoto. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.6 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto.

14.7 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.8 Riservatezza

La Parte Finanziatrice si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessarie

14.9 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da essa subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.10 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle

medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.11 Divulgazione di informazioni – tutela della *privacy*

In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, la Parte Finanziata prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analogo normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalla Normativa Kyoto e dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.12 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata mediante PEC (posta elettronica certificata), attraverso documenti informatici con firma digitale ovvero secondo la diversa modalità di volta in volta prevista nella Normativa Kyoto. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

PEC: _____

Att.ne: _____

Per la Parte Finanziatrice:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it

Att.ne: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Reclami – Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, la Parte Finanziata può presentare un reclamo a CDP, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o per lettera raccomandata a.r., all'attenzione dell'Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente Ufficio, al seguente indirizzo: Via Goito, 4 - 00185 Roma (cdpspa@pec.cassaddpp.it).

CDP deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se la Parte Finanziata non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, Parte Finanziata e CDP possono esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere con gli eventuali garanti della Parte Finanziata.

14.14 Documentazione acquisita ai sensi della Normativa Kyoto nella forma di copia informatica per

immagine di documenti analogici

Nell'ambito della documentazione acquisita ai sensi della Normativa Kyoto, l'apposizione, da parte della Parte Finanziata, di una firma digitale su documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Parte Finanziata.

CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Parte Finanziata, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi a mezzo PEC dalla Parte Finanziata.

**ARTICOLO 15
LEGGE APPLICABILE**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

[Luogo e Data]

Distinti saluti,

La Parte Finanziata

[FIRMA]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

La Parte Finanziatrice

[FIRMA CDP]

Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di mandataria con rappresentanza della Parte Finanziatrice

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

in virtù della delega rilasciata il 26/06/2014 con Ordine di Servizio n. 15/2014 dell'Amministratore Delegato

PER ACCETTAZIONE

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i *Articolo 3 (Condizioni Sospensive);*
- ii *Articolo 4 (Utilizzo del Finanziamento);*
- iii *Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo);*

BOZZA

- iv Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 9 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- vi Articolo 10 (*Risoluzione e Recesso*);
- vii Articolo 12 (*Spese e costi*);
- viii Articolo 13 (*Cessione di diritti ed obblighi*);
- ix Articolo 14.9 (*Indennizzo*).

La Parte Finanziata

[FIRMA]

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

BOZZA

ALLEGATO 1
COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
(con numerazione delle pagine separata)

**ALLEGATO 2
RICHIESTA DI UTILIZZO**

Modello Richiesta di Utilizzo per Erogazione Anticipazione

[Carta intestata della Parte Finanziata]

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Richiesta di erogazione anticipazione

TITOLO DEL PROGETTO _____

Domanda n. _____

Il sottoscritto _____ C.F. _____, legale
rappresentante di _____ richiede l'erogazione dell'anticipazione
per un importo di € _____ pari al 25% (venticinque per cento) del finanziamento agevolato
concesso.

Data

Firma

* * *

Modello Richiesta di Utilizzo per Richiesta di erogazione del rateo intermedio (SAL)

[Carta intestata della Parte Finanziata]

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Richiesta di erogazione del rateo intermedio (SAL).

TITOLO DEL PROGETTO _____

Domanda di ammissione n. _____

Operazione di finanziamento n. _____

Il sottoscritto _____ C.F. _____, legale
rappresentante di _____ richiede l'erogazione del rateo intermedio
(SAL) per un importo di € _____ (inserire importo in lettere) a valere sull'importo totale del
finanziamento agevolato.

Nell'ipotesi in cui non sia stata già trasmessa ovvero non sia più in corso di validità, il sottoscritto produce, unitamente alla presente richiesta, la seguente documentazione:

- 1) Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;
- 2) Stato avanzamento lavori (SAL) firmato dal Direttore dei Lavori;
- 3) Dichiarazione ex D.P.R. n 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato);
- 4) Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 del certificato di regolarità fiscale;
- 5) Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al progetto ammesso a finanziamento;
- 6) Indicazione del conto corrente di accredito, qualora siano intervenute variazioni dal momento della stipula;
- 7) Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 con indicazione dei seguenti dati, anche ai fini dello svolgimento della necessaria verifica antimafia:
 - o registro delle imprese in cui è iscritta la Parte Finanziata e numero di repertorio economico amministrativo;
 - o denominazione;
 - o forma giuridica;
 - o sede;

BOZZA

- codice fiscale;
 - data di costituzione;
 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: numero componenti in carica;
 - COLLEGIO SINDACALE: numero sindaci effettivi;
 - numero sindaci supplenti;
 - oggetto sociale;
 - titolari di cariche o qualifiche: [●];
 - direttori tecnici (ove previsti): [●];
 - soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari;
 - sedi secondarie e unità locali;
- 8) Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011, da far redigere, separatamente, dal legale rappresentante della società e del socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) e da ciascun amministratore e appartenente all'organo di controllo e direttore tecnico, se presente.
- 9) Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante la non sottoposizione della Parte Finanziata a procedura concorsuale.
- 10) Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante i dati necessari per la richiesta del DURC e, in particolare:
- indirizzo ufficio competente INPS/INAIL/Cassa Edile;
 - numero matricola INPS;
 - numero PAT (posizione ass.tiva territoriale c/o INAIL);
 - codice impresa Cassa Edile;
 - settore riferimento contrattazione collettiva nazionale
- 11) Originale (o copia conforme) dell'attestazione anticiclaggio.

In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà inoltre produrre idonea documentazione a riguardo.

Data

Firma

* * *

Modello Richiesta di Utilizzo per Richiesta di erogazione del saldo

[Carta intestata della Parte Finanziata]

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Richiesta di erogazione del saldo.

TITOLO DEL PROGETTO _____

Domanda di ammissione n. _____

Operazione di finanziamento n. _____

In _____ relazione all'oggetto, il sottoscritto _____
C.F. _____, legale rappresentante di
_____ richiede l'erogazione del saldo per un importo di €
_____ (inserire importo a lettere) a valere sull'importo totale del finanziamento agevolato.

Nell'ipotesi in cui non sia stata già trasmessa ovvero non sia più in corso di validità, il sottoscritto produce, unitamente alla presente Richiesta, la seguente documentazione:

- Documentazione giustificativa dei poteri di firma della persona abilitata alla sottoscrizione;
- Stato avanzamento lavori (SAL) firmato dal Direttore dei Lavori;
- Dichiarazione ex D.P.R. n 445/2000 corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative all'intervento e di documentazione comprovante i pagamenti effettuati (es. copia del bonifico bancario effettuato);
- Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 del certificato di regolarità fiscale;
- Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al progetto ammesso a finanziamento;
- Indicazione del conto corrente di accredito, qualora siano intervenute variazioni dal momento della stipula;
- Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 con indicazione dei seguenti dati, anche ai fini dello svolgimento della necessaria verifica antimafia:
 - o registro delle imprese in cui è iscritta la Parte Finanziata e numero di repertorio economico amministrativo;
 - o denominazione;
 - o forma giuridica;
 - o sede;
 - o codice fiscale;
 - o data di costituzione;

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: numero componenti in carica;
 - COLLEGIO SINDACALE: numero sindaci effettivi;
 - numero sindaci supplenti;
 - oggetto sociale;
 - titolari di cariche o qualifiche: [●];
 - direttori tecnici (ove previsti): [●];
 - soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari;
 - sedi secondarie e unità locali;
- Dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000 riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 D.lgs. 159/2011, da far redigere, separatamente, dal legale rappresentante della società e del socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) e da ciascun amministratore e appartenente all'organo di controllo e direttore tecnico, se presente.
 - Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante la non sottoposizione della Parte Finanziata a procedura concorsuale.
 - Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante i dati necessari per la richiesta del DURC e, in particolare:
 - indirizzo ufficio competente INPS/INAIL/Cassa Edile;
 - numero matricola INPS;
 - numero PAT (posizione ass.tiva territoriale c/o INAIL);
 - codice impresa Cassa Edile;
 - settore riferimento contrattazione collettiva nazionale
 - Originale (o copia conforme) dell'attestazione antiriciclaggio.
 - Certificato di collaudo nonché copia delle eventuali autorizzazioni/concessioni necessarie alla realizzazione e/o all'esercizio.

In caso di variazioni/modifiche intervenute in merito a quanto dichiarato in sede di stipula del contratto di finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà inoltre produrre idonea documentazione a riguardo.

Data

Firma

ALLEGATO 3
CONDIZIONI SOSPENSIVE

Parte I

Condizioni sospensive a ciascuna erogazione (ivi incluso l'eventuale Anticipo)

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare l'erogazione di ciascun importo del Finanziamento è sospensivamente condizionata, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni indicate nella Normativa Kyoto, al verificarsi entro la relativa Data di Erogazione, delle seguenti condizioni sospensive in forma e sostanza soddisfacenti per la Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto e nel presente Contratto:

- A. mancata sussistenza - alla data di presentazione della Richiesta di Utilizzo ed alla Data di Erogazione - di Eventi Rilevanti che siano persistenti ovvero in ogni caso eventi che ai sensi Normativa Kyoto determinino la revoca del Finanziamento ovvero la revoca del beneficio erariale ovvero la sospensione della concessione del Finanziamento;
- B. veridicità, completezza, accuratezza e correttezza alla relativa Data di Erogazione delle dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 8 del presente Contratto;
- C. in caso di variazioni o modifiche intervenute in merito a (i) quanto prodotto secondo la Normativa Kyoto, (ii) la documentazione indicata nella comunicazione del Provvedimento di Ammissione (secondo le modalità, la disciplina ed i termini ivi previsti), o (iii) quanto dichiarato alla Data di Firma, consegna da parte della Parte Finanziata della relativa documentazione, che sia ritenuta per forma e sostanza soddisfacente per la Parte Finanziatrice;
- D. ricezione dell'ulteriore documentazione da prodursi dalla Parte Finanziata secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto nel caso in cui la documentazione prodotta in sede di Domanda di Ammissione ovvero in sede di stipula del presente Contratto o altrimenti nel corso delle precedenti fasi della Procedura Kyoto non sia più in corso di validità ovvero non sia stata ancora trasmessa (nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto).

Parte II'

Condizioni sospensive alle erogazioni da effettuarsi sulla base dei SAL

Senza pregiudizio per quanto specificato nella Parte I del presente Allegato 3, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare l'erogazione di ciascun importo del Finanziamento sulla base dei SAL è ulteriormente condizionata, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni indicate nella Normativa Kyoto, al verificarsi entro la relativa Data di Erogazione delle seguenti condizioni sospensive in forma e sostanza soddisfacenti per la Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto e nel presente Contratto:

- A. ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la documentazione prevista nella Normativa Kyoto (secondo le modalità, la disciplina ed i termini ivi previsti), in originale e non in fotocopia, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione applicabile alla Parte Finanziata:
 - (i) certificato SAL debitamente sottoscritto dal direttore dei lavori del Progetto;
 - (ii) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, corredata degli originali o copia conforme delle fatture relative ai lavori di cui al SAL da cui risulti l'apposizione sul relativo originale della seguente dicitura "documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di Euro...", e di documentazione comprovante i relativi pagamenti effettuati (copia del bonifico bancario effettuato la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento fattura n. ... del ... a valere sul finanziamento agevolato n. ...- Fondo Rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L. 296/2006 – CUP");
-

- (iii) Modulo Antiriciclaggio debitamente compilato con esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, reso attraverso idonea attestazione della banca o altro soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio con cui la Parte Finanziata abbia un rapporto continuativo in essere ed in relazione al quale la Parte Finanziata sia già stata identificata di persona, secondo il modulo accluso sub Allegato 8 al presente Contratto o nel diverso formato che tale banca o soggetto vorrà utilizzare, corredato di informazioni di contenuto equivalente a quelle indicate nell'Allegato 8;
- (iv) Documentazione matricolare attestante l'avvenuta assunzione di giovani nei termini e modalità di cui al Progetto.

Parte III

Condizioni sospensive all'erogazione del Saldo Finale

Senza pregiudizio per quanto specificato nelle Parti I e II del presente Allegato 3, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare l'erogazione del Saldo Finale del Finanziamento è ulteriormente condizionata, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni indicate nella Normativa Kyoto secondo quanto ivi previsto, al verificarsi, entro la relativa Data di Erogazione, delle seguenti condizioni sospensive in forma e sostanza soddisfacenti per la Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto nella Normativa Kyoto e nel presente Contratto:

- A. ricezione da parte della Parte Finanziatrice della Richiesta di Utilizzo relativa al Saldo Finale debitamente sottoscritta;
- B. ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la documentazione prevista nella Normativa Kyoto (secondo le modalità, la disciplina ed i termini ivi previsti), in originale e non in fotocopia, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente documentazione:
 - (i) certificato di collaudo del Progetto;
 - (ii) copia di tutte le autorizzazioni in corso di validità necessarie all'esercizio delle opere e impianti relativi all'intervento oggetto della Domanda di Ammissione all'agevolazione e dichiarazione di adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti dalla Normativa Kyoto.
- C. Modulo Antiriciclaggio debitamente compilato con esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, reso attraverso idonea attestazione della banca o altro soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio con cui la Parte Finanziata abbia un rapporto continuativo in essere ed in relazione al quale la Parte Finanziata sia già stato identificata di persona, secondo il modulo accluso sub Allegato 8 al presente Contratto o nel diverso formato che tale banca o soggetto vorrà utilizzare, corredato di informazioni di contenuto equivalente a quelle indicate nell'Allegato 8;

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLA PARTE FINANZIATA

A. Dichiarazioni e garanzie generali rilasciate dalla Parte Finanziata

- (i) tutte le informazioni in qualsiasi modo fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nell'ambito della Procedura Kyoto e/o ai sensi del presente Contratto (ivi inclusa ogni informazione contenuta in qualsiasi documento, dichiarazione, attestazione e/o certificato consegnato dalla Parte Finanziata) sono veritiere, accurate, corrette e complete in ogni aspetto sostanziale;
- (ii) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto (ivi inclusi gli eventuali documenti costitutivi e/o societari nel caso in cui la Parte Finanziata sia un'impresa o una persona giuridica in genere (così come definita ed individuata nella Normativa Kyoto) di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni ovvero in qualsivoglia legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura;
- (iii) la Parte Finanziata è dotata di ogni capacità, potere ed autorità necessari (a) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (b) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (iv) la Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare il presente Contratto, o a stipularlo a condizioni diverse, ovvero a non concedere il Finanziamento ai sensi della Normativa Kyoto;
- (v) non si sono verificati Eventi Rilevanti che siano persistenti, e nessun Evento Rilevante risulterà dalla erogazione del Finanziamento;
- (vi) tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti;
- (vii) la Parte Finanziata è un'impresa regolarmente costituita e/o validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione e/o esistenza;
- (viii) la Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.
- (ix)

B. Dichiarazioni e garanzie generali rilasciate a CDP dalla Parte Finanziata

- (i) la Parte Finanziata ha preso visione e conosce integralmente il contenuto del Codice Etico di CDP e del Modello di CDP resi disponibili sul Sito CDP;
- (ii) non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità, non sussistono condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D.Lgs. 231/01, sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., e non è stata sottoposta a misure interdittive anche di tipo cautelativo previste dal D.Lgs. 231/01.

ALLEGATO 5**OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA****A. Obblighi di cui alla Normativa Kyoto**

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere a tutti gli applicabili obblighi previsti a suo carico ai sensi della Normativa Kyoto in relazione al Progetto e/o al presente Contratto e agli altri eventuali obblighi come comunicati e/o specificati dalla Parte Finanziatrice nell'ambito della Procedura Kyoto.

B. Obblighi di informazione

La Parte Finanziata si impegna a comunicare prontamente alla Parte Finanziatrice, appena ne abbia avuto notizia, con le modalità ed i termini eventualmente previsti dalla Normativa Kyoto:

- (i) il verificarsi di un Evento Rilevante (e qualsiasi iniziativa, qualora intrapresa, per porvi rimedio);
- (ii) il verificarsi di qualsiasi cambiamento rilevante rispetto a quanto a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma comunicato alla Parte Finanziatrice nell'ambito della Procedura Kyoto e a fornirne la relativa documentazione ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - (i) cambiamenti di denominazione sociale e/o la delibera o esecuzione di eventuali operazioni straordinarie e/o modifiche statutarie;
 - (ii) ogni variante relativa al Progetto o aggiornamento del relativo cronoprogramma secondo quanto previsto al Capitolo 7, Titolo 4, della Circolare Kyoto;
- (iii) ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla Parte Finanziatrice ovvero dalle altre autorità e/o soggetti indicati nella Normativa Kyoto;
- (iv) l'instaurazione di una qualsiasi Procedura Concorsuale, ovvero la presentazione di un'istanza a ciò finalizzata.

C. Altri obblighi

La Parte Finanziata si impegna nei confronti della Parte Finanziatrice a:

- (i) utilizzare il Finanziamento esclusivamente per i fini di cui al precedente Articolo 2.2;
- (ii) salvo quanto permesso ai sensi della Normativa Kyoto, non porre in essere atti di disposizione dei beni relativi al Progetto;
- (iii) effettuare tutti i pagamenti relativi alla realizzazione del Progetto mediante bonifico bancario la cui causale deve contenere il seguente riferimento: "Pagamento fattura n...del...a valere sul finanziamento agevolato n.... – Fondo rotativo per Kyoto ex art. 1, comma 1110, L. 296/2006 – CUP";
- (iv) apporre sull'originale dei documenti contabili relativi al Progetto e/o al Finanziamento la seguente dicitura "documento contabile finanziato a valere sul Fondo Kyoto per l'intero importo o per l'importo di € – CUP";
- (v) consentire alla Parte Finanziatrice e/o alle altre autorità e/o soggetti pubblici indicati nella Normativa Kyoto di effettuare le ispezioni, le verifiche e i controlli previsti nella Normativa Kyoto e fornire ogni collaborazione a tali fini;
- (vi) realizzare il Progetto (o in ogni caso fare sì che quanto sia realizzato) a regola d'arte, nel rispetto di qualsiasi legge e/o normativa regolamentare applicabile e della Normativa Kyoto ed in conformità con il progetto presentato in sede di ammissione all'agevolazione prevista dalla Normativa Kyoto;
- (vii) salvo ove prorogati nel rispetto di quanto previsto nella Normativa Kyoto, ultimare la realizzazione del Progetto nel rispetto dei termini fissati dall'Articolo 18 del Decreto Kyoto;
- (viii) porre in essere tutte le necessarie formalità e/o adempimenti al fine di mantenere la validità e l'efficacia della Fideiussione.

D. Obblighi nei confronti di CDP

La Parte Finanziata si impegna nei confronti di CDP a:

- (i) adottare e mantenere per tutta la durata del presente Contratto nell'ambito della propria struttura aziendale tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. 231/01;
- (ii) comunicare a CDP, non appena possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle informazioni privilegiate, ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01, (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. 231/01, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/01.
- (iii) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
 - (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a), e
 - (c) collaboratori su base continuativa e i collaboratori esterni della CDP,a violare i principi specificati nel Codice Etico di CDP e nel Modello di CDP;
- (iv) rispettare tutti i principi dettati dal D.lgs. 231/2001, adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire il verificarsi di reati da cui possa derivare una propria responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché di munirsi di un organismo di vigilanza dotato dei poteri previsti dal D.lgs. 231/2001;

ALLEGATO 6
EVENTI RILEVANTI

- (i) mancato rispetto degli adempimenti di legge o di quelli disposti dalla Circolare Kyoto 2;
- (ii) sostanziale difformità tra il progetto presentato per l'agevolazione e quello effettivamente realizzato;
- (iii) cessazione dell'attività della Parte Finanziata;
- (iv) l'assoggettamento della Parte Finanziata ad una Procedura Concorsuale;
- (v) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto ovvero qualsiasi altra informazione contenuta in qualsiasi documento, certificato o dichiarazione da essa consegnata ai sensi del Contratto e della Normativa Kyoto e sulla base della quale sia stata riconosciuta l'ammissione al Finanziamento, sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice;
- (vi) i beni acquistati a mezzo del Finanziamento siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto e comunque prima della Data di Scadenza Finale del Finanziamento;
- (vii) mancato rispetto del vincolo occupazionale, sia in termini numerici, sia in termini di modalità di assunzione, ovvero assunzione di profili o qualifiche difformi rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della Domanda di Ammissione;
- (viii) inosservanza accertata delle disposizioni fiscali, previdenziali, contributive e di sicurezza sul lavoro rilevate nei 5 anni successivi alla conclusione della realizzazione del Progetto;
- (ix) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni in corso di validità e/o concessioni necessarie per la realizzazione ovvero per l'esercizio del Progetto;
- (x) qualsiasi circostanza o evento che possa far ritenere che il Progetto non venga realizzato nel rispetto degli incrementi occupazionali previsti, ovvero che la consistenza patrimoniale e finanziaria della Parte Finanziata non consenta per il futuro il soddisfacimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
- (xi) mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, del Finanziamento;
- (xii) le autorizzazioni in corso di validità, necessarie all'avvio dei lavori o all'apertura del cantiere per la costruzione e l'installazione delle opere e impianti relativi al Progetto non siano state ottenute e consegnate alla Parte Finanziatrice nei modi e nei tempi di cui alla Parte Terza, Capitolo I, Paragrafo 3.2 della Circolare Kyoto 2;
- (xiii) la Parte Finanziatrice non abbia ricevuto dalla Parte Finanziata la comunicazione di inizio dei lavori e la copia del verbale di consegna degli stessi nei modi e nei tempi di cui alla Parte Terza, Capitolo I, Paragrafo 3.2 della Circolare Kyoto 2;
- (xiv) l'emissione di un Provvedimento di Revoca;
- (xv) stato di insolvenza della Parte Finanziata;
- (xvi) la Fideiussione divenga inefficace, per qualsiasi ragione, ovvero qualsivoglia disposizione della Fideiussione cessi di essere valida, efficace ed azionabile in conformità a quanto ivi previsto, ovvero la Parte Finanziata e/o il Garante sostenga che le relative obbligazioni siano invalide e/o inefficaci e/o inazionabili per qualsiasi motivo, e la Fideiussione non sia sostituita da altra garanzia di gradimento della Parte Finanziatrice entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi;
- (xvii) abbandono di una parte sostanziale (o della totalità) del Progetto, ovvero danneggiamento o distruzione di una parte sostanziale (o la totalità) del medesimo;
- (xviii) deliberazione della liquidazione volontaria ovvero dello scioglimento della Parte Finanziata;
- (xix) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto, nei tempi e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto;
- (xx) il Finanziamento venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 ("Scopo") del presente Contratto;

BOZZA

- (xxi) le verifiche antimafia effettuate dalla competente Prefettura (anche se tardivamente pervenute ai sensi di quanto previsto nella Parte 4, Capitolo I, art. 4 della Circolare Kyoto 2) attestino la sussistenza in capo alla Parte Finanziata di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- (xxii) in qualsiasi momento un qualunque obbligo della Parte Finanziata ai sensi del presente Contratto e/o della Normativa Kyoto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;

ALLEGATO 7
MODULO DI RIMBORSO ANTICIPATO

[Carta intestata della Parte Finanziata]

Spett.le
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile, il clima e l'energia
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Richiesta estinzione anticipata del finanziamento agevolato a valere sul Fondo Kyoto.

TITOLO DEL PROGETTO _____

Numero domanda _____

Il sottoscritto _____ C.F. _____ legale
rappresentante di _____ richiede ai sensi dell'Articolo 6.2 del
contratto di finanziamento sottoscritto in data: __ / __ / ____ di rimborsare anticipatamente l'importo del
finanziamento ancora in essere pari ad euro: _____ e relativo al numero di pratica succitato.

L'importo del rimborso sarà effettuato in coincidenza con la prima data di Pagamento Interessi utile __ / __
/ ____ così come riportata sul piano di ammortamento comunicato.

Data

Firma

BOZZA

ALLEGATO 8
MODELLO ATTESTAZIONE ANTIRICICLAGGIO
(con numerazione delle pagine separata)